REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

che modifica il regolamento n. 143/67/CEE relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE e conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo sull'importazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento può essere riscosso un ammontare di compensazione ;

considerando che il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (3) ha fissato le condizioni d'applicazione di tale ammontare di compensazione unicamente per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva ; che l'esperienza ha mostrato che il prelievo applicabile all'importazione d'olio d'oliva che ha subìto un processo di raffinazione non costituisce, in taluni casi, una misura difensiva sufficiente contro le importazioni che corrispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE ; che conviene pertanto estendere il campo d'applicazione del regolamento n. 143/67/CEE al prodotto in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 143/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'ammontare di compensazione di cui all'articolo 3, paragrafo 6, secondo e terzo comma, del regolamento n. 136/66/CEE può essere fissato, fatte salve le altre condizioni definite da detti commi per l'importazione degli oli della voce 15.07 della tariffa doganale comune, ad esclusione dell'olio d'oliva diverso da quello che abbia subìto un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A II se i prezzi di tali oli all'importazione nella Comunità : ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.